COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

PROVINCIA DI GENOVA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 23.07.2014
modificato con deliberazione C.C. n. 29 del 24.06.2015
modificato con deliberazione C.C. n. 16 del 14/04/2016

INDICE

TITOLO I
IUC - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento, presupposto impositivo e ambito di applicazione
Art. 2 Funzionario Responsabile del Tributo
Art. 3 Dichiarazione
Art. 4 Versamenti e scadenze
Art. 5 Attività di controllo e accertamento
Art. 6 Sanzioni ed interessi
Art. 7 Accertamento con adesione
Art. 8 Riscossione coattiva
Art. 9 Rimborsi
Art. 10 Contenzioso
Art. 11 Entrata in vigore, abrogazioni e norme di rinvio

TITOLO II
IMU

Art. 12 Oggetto
Art. 13 Presupposto impositivo e soggetti passivi
Art. 14 Definizione delle categorie soggette ad imposizione
Art. 15 Abitazione principale, pertinenze ed equiparazione
Art. 16 Base imponibile
Art. 17 Esenzioni
Art. 18 Riduzioni
Art. 19 Determinazione delle aliquote e detrazioni di imposta
Art. 20Versamenti
Art. 21 Rateizzazioni
Art. 22 Rinvio

TITOLO III
TASI

Art. 23 Oggetto
Art. 24 Presupposto impositivo
Art. 25 Soggetti passivi
Art. 26 Base imponibile
Art. 27 Aliquote
Art. 28 Termini di decorrenza dell'obbligazione tributaria
Art. 29 Servizi indivisibili
Art. 30 Versamenti
Art. 31 Rinvio

TITOLO IV
TARI

Art. 32 Oggetto
Art. 33 Presupposto impositivo e soggetti passivi
Art. 34 Esclusioni
Art. 35 Rifiuti speciali
Art. 36 Determinazione del tributo e delle tariffe
Art. 37 Determinazione della superficie a cui applicare la tassa
Art. 38 Piano Economico Finanziario e costi di gestione
Art. 39 Utenze domestiche
Art. 40 Utenze non domestiche
Art. 41 Tariffa giornaliera
Art. 42 Riduzioni e agevolazioni
Art. 43 Zone non servite e mancato svolgimento del servizio
Art. 44 Tributo provinciale
Art. 45 Dichiarazioni
Art. 46 Versamenti
Art. 47 Rimborsi
Art. 48 Rinvio

TITOLO I
IUC - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto del Regolamento, presupposto impositivo e ambito di applicazione

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Santa Margherita Ligure dell'Imposta Unica Comunale, denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC si compone:

- dell'imposta municipale propria IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili TASI, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- nella tassa sui rifiuti TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto dell'imposta.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2
Funzionario Responsabile del Tributo

Come previsto dai commi 692 e 693 dell'art. 1 della Legge 147/2013, il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile, come disposto dal comma 694 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

Art. 3
Dichiarazione

I soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili all'imposta, secondo le modalità previste dalla legge.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria

devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
Ai fini della dichiarazione relativa alla Tassa Rifiuti si rimanda a quanto disciplinato nel presente Regolamento nella rispettiva sezione TARI sotto riportata, in particolare all'articolo 45.

Art. 4
Versamenti e scadenze

Il versamento dell'imposta è effettuato mediante utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D. Lgs. 241/1997; si rimanda per le singole componenti della Iuc (Imu - Tasi - Tari) a quanto disciplinato nel presente Regolamento nelle rispettive sezioni sotto riportate, in particolare agli articoli 20 per l'Imu, all'articolo 30 per la Tasi e all'articolo 46 per la Tari.
Le scadenze di Imu e Tasi sono fissate nel 16 giugno e 16 dicembre come disposto dal comma 688 della Legge 147/2013, fatte salve proroghe o rinvii eventualmente stabiliti dalla Legge.
Le scadenze della Tari sono stabilite annualmente dal Comune nella deliberazione di Consiglio Comunale che approva le tariffe per l'anno in corso, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale; nel caso in cui si verifichino condizioni che rendano oggettivamente impossibile predisporre l'emissione degli avvisi di pagamento in tempo utile per rispettare le scadenze semestrali, verranno indicate scadenze differenti all'interno degli avvisi di pagamento stessi.

Art. 5
Attività di controllo e accertamento

L'attività di accertamento e riscossione dell'imposta è svolta dal Comune in gestione diretta; l'Ufficio procede al controllo sulle dichiarazioni e sui versamenti dell'Imposta, rettifica le dichiarazioni incomplete o infedeli e accerta d'ufficio i parziali, ritardati o omessi versamenti, nonché le omesse dichiarazioni, notificando al contribuente appositi avvisi motivati, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati.
Per gli accertamenti, i rimborsi, le sanzioni e gli interessi, si applica l'art. 9 comma 7 del D. L. 23/2011, e si richiama in merito la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 20/3/2007.

Art. 6
Sanzioni ed interessi

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 2 comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
Le sanzioni di cui sopra sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi.
In caso di omesso o insufficiente versamento della Iuc risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.

Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 commi da 161 a 170 della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
Sulle somme dovute e non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura annua pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno di imposta sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso; a tale tasso di interesse, il Comune di Santa Margherita applica la maggiorazione di 3 punti percentuali in base alla deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 20/3/2007 in attuazione dell'adeguamento e disciplina delle norme tributarie, ai sensi della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007).
Le somme accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni dell'art. 8.

Art. 7
Accertamento con adesione

Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 8
Riscossione coattiva

Il Comune di Santa Margherita Ligure gestisce le entrate comunali in gestione diretta; le somme accertate dal Comune a titolo di imposta sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente mediante Ingiunzione Fiscale e successivo pignoramento secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910 e successive modificazioni.

Art. 9
Rimborsi

Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; l'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso.
L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
Per i rimborsi relativi a versamenti Imu anni 2012 e 2013, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 722 a 727 della Legge 147/2013.

Art. 10
Contenzioso

In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Art. 11
Entrata in vigore, abrogazioni e norme di rinvio

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
Come disposto dal comma 704 della Legge 147/2013 è abrogato l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 istitutivo della Tares, ma per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e

regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.
Rimane salva la disciplina dell'Imu, come dispone il comma 703 della Legge 147/2013 ma il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 4/6/2012 e modificato con deliberazione consiliare n. 71 del 18/12/2012.

TITOLO II
IMU

Art. 12
Oggetto

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra le disposizioni di legge al fine di disciplinare l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nel Comune di Santa Margherita Ligure; per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
Come espressamente previsto dal comma 703 della Legge 147/2013 l'istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu, pertanto l'art. 13 del D. L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, oltre che dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall' articolo 2 del D. L. 102/2013 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124.

Art. 13
Presupposto impositivo e soggetti passivi

Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili di cui all'art. 2 del D. Lgs. 504/1992 siti nel territorio del Comune, quindi fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Soggetti passivi dell'imposta sono:

- il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria; il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale, il quale si intende ai fini dell'imposta titolare di un diritto di abitazione.

Art. 14
Definizione delle categorie soggette ad imposizione

Al fine di meglio definire le categorie soggette ad imposizione, ai fini del presente regolamento:

a. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
b. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità; l'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piane regolatore generale.

La base imponibile dell'area è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come previsto dall'art. 5 comma 5 D. Lgs. 504/1992; è il contribuente che deve dichiarare il valore dell'area così come deve dichiararne le relative variazioni.
Come disposto dal comma 6 del sopra citato articolo, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile e' costituita dal valore dell'area, la quale e' considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato e' comunque utilizzato.
L'Ufficio Urbanistica, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel presente articolo.
I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all'imposta in base al valore venale imponibile dell'area sulla quale sono edificati o risultano in corso di edificazione, fino al loro definitivo accatastamento e all'attribuzione in atti del classamento.
I fabbricati che risultano censiti a Catasto come "unità collabenti" sono soggetti all'imposta in base al valore imponibile dell'area di sedime, determinato anche computando il volume delle unità collabenti.

Art. 15
Abitazione principale, pertinenze ed equiparazione

Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.
Così come specificato dalla Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, "nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito la residenza anagrafica in Comuni diversi, il rischio di elusione della norma derivante dal doppio beneficio delle agevolazioni per la prima casa è bilanciato da effettive necessità di trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale, ad esempio per esigenze lavorative", pertanto per usufruire dell'agevolazione devono coesistere sia la dimora abituale (oltre che la residenza anagrafica), sia una effettiva necessità che giustifichi il doppio beneficio.
Per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie A1 – A8 e A9 e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni stabilite dalla Legge o dall'Amministrazione Comunale ; tali detrazioni sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica.
La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi la stessa finalità degli Iacp.
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato.

Art. 16
Base imponibile

La base imponibile dell'Imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 504/1992 e dai commi 4 e 5 del D.L. 201/2011

Art. 17
Esenzioni

L'imposta municipale propria, come disposto dal comma 707 della Legge 147/2013 non si applica altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) ad un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate (esercito, marina ed aeronautica) e alle Forze di polizia ad ordinamento militare (carabinieri e guardia di finanza) e da quello dipendente delle Forze di polizia ad orientamento civile (polizia di Stato, penitenziarie e forestale) nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica.

Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
L'imposta non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.
Sono esenti dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Si applicano inoltre le esenzioni di cui all'art. 7 comma 1 lettere b) c) d) e) f) h) ed i) del D. Lgs. 504/1992.
In applicazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 5 del D.Lgs. n. 207 del 4 maggio 2001 sono esenti dall'I.M.U., per la quota di competenza comunale, gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale da Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona.

Art. 18
Riduzioni

La base imponibile è ridotta del 50%:

1) per i fabbricati di interesse storico artistico, di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. 42/2004 a prescindere dalla loro destinazione d'uso; l'agevolazione è subordinata alla

presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per usufruire dell'agevolazione stessa.

2) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; l'inagibilità-inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del T. U. di cui al D. P. R. 445/2000.

   L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria; si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di restauri e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31 comma 1 lett. c) e d) della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti o fatiscenti.

   A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o a persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o a persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni;
- edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc…).

   Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente, mediante l'Ufficio tecnico comunale o mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

   Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allaccio degli impianti (gas, energia elettrica, fognatura ecc…).

3) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23".

Art. 19
Determinazioni delle aliquote e detrazioni di imposta

L'aliquota di base determinata dalla Legge è pari allo 0,76 per cento; il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997 possono modificare in aumento o diminuzione l'aliquota fino a 0,3 punti percentuali; l'aliquota per le abitazioni principali e pertinenze non escluse è pari allo 0,4 per cento con possibilità di modificare in aumento o diminuzione di 0,2 punti percentuali.

Il Comune può ridurre l'aliquota di base fino al 0,4 per cento nel caso di:

4) immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del T.U. 917/1986;
5) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
6) immobili locati.

Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dall'organo competente per legge, con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
Nella stessa deliberazione annuale, possono essere stabilite eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni che la Legge dà facoltà ai Comune di applicare.
Le aliquote e le detrazioni di cui al comma precedente, in mancanza di provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 20
Versamenti

Il versamento dell'imposta è effettuato dal contribuente in autoliquidazione ed è effettuato secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D. Lgs. 241/1997 con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in merito ai modelli e ai codici tributo.
L'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.
Il versamento dell'Imu è effettuato in due rate di pari importo, scadenti rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre, con possibilità di versare in soluzione unica annuale entro il 16 giugno.
Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare, anche per conto degli altri purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso e ne venga data comunicazione all'ufficio.
L'importo minimo fino a concorrenza del quale non è dovuto il versamento e non viene effettuato il rimborso, è 12 Euro, importo riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno solare e non per le singole rate.

Art. 21
Rateizzazioni

A richiesta dell'interessato, a seguito di avvisi di accertamento emessi in sede di attività di controllo e superiori all'importo di Euro 2.000,00 è ammesso il pagamento in quattro rate bimestrali posticipate di pari importo, indicizzate al tasso legale aumentato di 3 punti come da Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 20/3/2007.
Il mancato pagamento anche di una sola rata, rende nulla la rateizzazione e il credito diventa immediatamente esigibile.
In casi di situazioni di obiettiva difficoltà o disagio economico del soggetto debitore, con richiesta motivata e documentata dall'interessato, l'Ufficio potrà valutare differenti dilazioni di pagamento

Art. 22
Rinvio

Per quanto riguarda attività di controllo e accertamenti, accertamento con adesione, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso, si rinvia agli articoli corrispondenti del "Titolo I IUC- disposizioni generali" del presente Regolamento .

TITOLO III
TASI

Art. 23
Oggetto

Il presente Capo disciplina l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (Tasi) che costituisce una delle due componenti riferite ai servizi dell'Imposta Unica Comunale, nel Comune di Santa Margherita Ligure.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni previste dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni.

Art.24
Presupposto impositivo

Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

Art. 25
Soggetti passivi

La Tasi e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo precedente.
Nel caso l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è tenuto al versamento della Tasi nella misura del 10% mentre il titolare del diritto reale sull'immobile è tenuto al versamento della restante parte del tributo; in caso di pluralità di possessori o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo agli occupanti una in capo ai titolari del diritto reale, e all'interno di ciascuna di esse i soggetti tenuti al versamento sono obbligati in solido.
In caso di locazione finanziaria, la TASI e' dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Art.26
Base imponibile

La base imponibile e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero è costituita dal valore dell'immobile previsto le diverse tipologie previste dall'articolo 5 del D. Lgs. 504/1992.
Si applicano le riduzioni previste per i fabbricati inagibili e gli immobili di interesse storico artistico previsti nella Sezione relativa all'Imu.

Art. 27
Aliquote

Il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale determina annualmente entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote Tasi, nei limiti fissati dalla Legge e potendo disporre anche l'azzeramento delle aliquote stesse in riferimento ad una o più tipologie di immobili.
In caso di mancata approvazione delle aliquote, si intendono confermate quelle dell'anno precedente.

Art. 28
Termini di decorrenza dell'obbligazione tributaria

L'obbligazione tributaria decorre dal mese in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

Art. 29
Servizi indivisibili

La Tasi è diretta alla copertura dei costi dei servizi pubblici erogati dal Comune alla collettività indistintamente e indipendentemente dalla richiesta individuale, e pertanto rivolti alla collettività nel suo complesso.
Si individuano come servizi indivisibili i seguenti:

- Servizi di illuminazione pubblica
- Servizi di viabilità - strade
- Servizi di manutenzione del verde e giardini

il cui costo viene riportato nelle relative voci di bilancio.
Con la deliberazione di approvazione delle aliquote annuali relative alla Tasi, verranno indicate le modalità di copertura anche percentuali, dei costi relativi ai servizi sopra elencati.

Art. 30
Versamenti

Ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
Il versamento della Tasi è effettuato in autoliquidazione dal contribuente mediante modello di pagamento unificato F24 o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 241/1997, in due rate di pari importo scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, e comunque secondo eventuali proroghe o rinvii stabiliti dalla Legge.
Il versamento va effettuato conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.

Art.31
Rinvio

Per quanto riguarda attività di controllo e accertamenti, accertamento con adesione, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso, si rinvia agli articoli corrispondenti del "Titolo I IUC- disposizioni generali" del presente Regolamento.

TITOLO IV
TARI

Art. 32
Oggetto

Il presente Titolo disciplina la componente Tari (tassa rifiuti) istituita dalla Legge 147/2013 quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nel Comune di Santa Margherita Ligure, in sostituzione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (Tares) che espressamente viene abrogato dal comma 704 della sopra citata Legge.

Art.33
Presupposto impositivo e soggetti passivi

Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Soggetti passivi sono coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte sopra specificati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Il tributo è dovuto anche per gli immobili non utilizzati purché predisposti all'uso, dove arredo e attivazione di pubblici servizi (corrente elettrica, gas, acqua) sono condizioni sufficienti a far presumere l'occupazione o la conduzione dell'immobile.
La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione del tributo.

Art.34
Esclusioni

Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Non sono inoltre soggetti al tributo:

- i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come per esempio le centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, o altri locali ove non si ha di regola la presenza umana;
- gli immobili in condizioni di non utilizzo, in quanto inagibili o inabitabili, previa presentazione di perizia tecnica o da dichiarazione ai sensi del T. U. di cui al D. P. R. 445/2000;
- gli immobili oggetto di lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, oppure gli immobili a seguito a rilascio di licenze, permessi di costruire o concessioni, e comunque non oltre la data di fine lavori;
- le unità immobiliari adibite ad abitazione prive di ogni tipo di utenza (gas, acqua, corrente elettrica) e non arredati; l'esclusione dal pagamento è subordinata alla previa presentazione di apposita dichiarazione attestante i requisiti sopra citati, e potrà esser soggetta a controlli da parte del Comune;
- le unità immobiliari adibite ad attività commerciale, per il periodo in cui l'attività è sospesa o non esercitata, previa dichiarazione del proprietario che attesti tale inutilizzo e

a condizione comunque che l'unità stessa sia vuota e priva di utenze e comunque non utilizzata come deposito o magazzino;

- gli edifici ove si svolge l'attività di culto in quanto non produttivi di rifiuto, con esclusione degli eventuali locali annessi o adiacenti adibiti ad abitazione o locali ricreativi;

Ogni circostanza comprovante casi di esclusione sopra citati, deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi o idonea documentazione.

Art.35
Rifiuti speciali

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; nel caso di obiettiva difficoltà a delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, si utilizza la percentuale di esclusione del 10% da applicare sull'intera superficie per i soggetti che hanno obbligo di smaltire i rifiuti speciali.

Art.36
Determinazione del tributo e delle tariffe

La TARI e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
L'obbligazione al pagamento decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o detenzione dei locali o aree e sussiste fino al giorno in cui cessa tale utilizzo, previa comunicazione di cessazione all'Ufficio secondo l'art. del presente Regolamento.
Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi, determinati sulle basi del piano finanziario approvato dal Comune, e possono essere commisurate tenendo conto dei criteri di cui al D.P.R. 158/1999 o in alternativa alle quantità e qualità medie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; per gli anni 2014 e 2015 come previsto dal comma 652 della Legge 147/2013 novellato dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68, è possibile prevedere l'adozione di coefficienti di cui all'allegato D.P.R. 158/99 inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento.
Le tariffe sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio; in caso di mancata deliberazione nel suddetto termine si intendono prorogate le tariffe approvate l'anno precedente.

Art.37
Determinazione della superficie a cui applicare la tassa

Fino all'attuazione della procedura di interscambio fra i Comuni e l'agenzia delle Entrate al fine di addivenire alla determinazione della superficie pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari iscritte o iscrivibili a catasto assoggettabile alla Tari è quella calpestabile; per gli immobili già denunciati, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, la superficie assoggettabile è quella calpestabile.

Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità' immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art.38
Piano Economico Finanziario e costi di gestione

La Tari è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti comprendente la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sul territorio comunale.
I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario approvato dal Consiglio Comunale.

Art.39
Utenze domestiche

La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata alla superficie e al numero dei componenti del nucleo familiare.
Per determinare la composizione dei nuclei familiari dei residenti, si fa riferimento alla composizione del nucleo ivi residente, così come risultante dai registri anagrafici del Comune.
Per la determinazione delle unità immobiliari ove non è presente alcun residente, il numero degli occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto viene dichiarato dal contribuente, nel caso non sia presente questo dato il numero degli occupanti utilizzato presuntivamente è di 3 componenti; resta ferma la possibilità per il Comune di applicare in sede di accertamento il numero dei componenti emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza degli occupanti l'immobile.
Nella modulazione della tariffa dell'utenza domestica è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata pari al 5%

Art.40
Utenze non domestiche

Per le utenze non domestiche, la tassa si determina applicando alla superficie dell'unità immobiliare la tariffa riferita alla tipologia di attività svolta.
L'inserimento di un'utenza in una categoria di attività è effettuata se4condo la classificazione dell'attività svolta in prevalenza; per le attività non comprese in una specifica categoria, viene applicata la tariffa che presenta con questa maggiore analogia.

Art.41
Tariffa giornaliera

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è istituita una tariffa giornaliera, per periodi inferiori a 183 giorni, determinata in base alla tariffa rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%

Art.42
Riduzioni e agevolazioni

La tariffa ordinaria viene ridotta del 30% nel caso di locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, previa presentazione della richiesta e attestante l'uso non continuativo.
La tassa viene ridotta del 25% per le attività ricettive, ristoranti, tavole calde, trattorie, pizzerie e friggitorie, e ogni categoria che, previa convenzione con l'ente gestore del servizio si impegnano alla raccolta differenziata delle frazioni umide.
Viene confermata l'agevolazione del 10% per le famiglie che praticano il compostaggio domestico, alle seguenti condizioni:

- l'abitazione abbia in uso un terreno/orto/giardino contiguo di almeno mq 100;
- il compostaggio sia realizzato esclusivamente a mezzo di compostiera fornita dal Comune di Santa Margherita Ligure;
- il compostaggio avvenga in modo corretto e continuativo nel corso dell'anno solare precedente a quello per cui si chiede l'agevolazione;
- sia presentata apposita domanda per ottenere il suddetto beneficio all'Ufficio protocollo del Comune di Santa Margherita Ligure.

La riduzione, applicabile pertanto nell'anno successivo alla richiesta, sarà comunque concessa solo a seguito di apposita verifica, effettuata dal personale incaricato e diretta ad accertare l'effettivo ricorso al compostaggio secondo quanto riportato nel "Disciplinare per la riduzione sulla tassa rifiuti per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico della frazione umida".

Art.43
Zone non servite e mancato svolgimento del servizio

La tassa è dovuta da tutti gli immobili ricadenti nella zona in cui è effettuata la raccolta del servizio dei rifiuti.
Per le unità immobiliari ricadenti fuori da tale zona, la Tari è dovuta in misura ridotta del 60%; a seguito di apposita richiesta da presentarsi all'ufficio Tecnico che stabilisce se l'immobile ricade fuori dalla zona di raccolta e inoltra nel caso la documentazione all'Ufficio Tributi per l'applicazione della riduzione stessa.
In caso di mancato svolgimento del servizio ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa.

Art.44
Tributo provinciale

E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, da applicarsi sull'importo del tributo, nella misura percentuale indicata annualmente dalla Provincia.

Art.45
Dichiarazioni

I soggetti passivi del tributo devono presentare la dichiarazione entro 180 giorni dalla data di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree, e deve contenere necessariamente:

- codice fiscale o partita iva
- dati anagrafici o denominazione sociale
- residenza o sede legale
- ubicazione
- dati catastali con relativa superficie
- data di inizio occupazione
- componenti del nucleo familiare
- nominativi di chi utilizza l'immobile anche in modo saltuario

Tale dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, o anche come autocertificazione indicante tutti gli elementi necessari alla determinazione del tributo, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modifiche dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo: in tal caso è necessario presentare apposita denuncia di variazione.
Non è necessario effettuare alcuna denuncia se non vi sono variazioni rispetta a quanto dichiarato ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (Tarsu – Tares).
La cessazione in corso d'anno dell'occupazione o della detenzione dei locali va dichiarata all'Ufficio Tributi entro 180 giorni per usufruire dello sgravio del tributo a decorrere dalla data di effettiva cessazione; nel caso in cui la cessazione sia dichiarata oltre tale termine, il tributo è dovuto fino alla data in cui tale dichiarazione viene resa al'Ufficio.
In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo verrà cessato dall'annualità successiva.

Art.46
Versamenti

Il versamento della tassa va effettuato a seguito di ricevimento dell'avviso di pagamento emesso dal Comune in unica soluzione o secondo le rate indicate nell'avviso stesso.
Il versamento è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 241/1997 ovvero mediante bollettino di conto corrente postale, modello di pagamento unificato, o altre forme autorizzate dalla normativa, e comunque secondo le modalità di pagamento che verranno allegate unitamente all'avviso di pagamento.

Art.47
Rimborsi

Nel caso in cui viene versato dal contribuente un importo maggiore rispetto a quanto dovuto, oppure nel caso in cui a seguito di variazioni intercorse nel corso dell'anno gli importi richiesti siano maggiori rispetto al dovuto, il contribuente può presentare richiesta all'Ufficio Tributi di rimborso.

Art.48
Rinvio

Per quanto riguarda attività di controllo e accertamenti, accertamento con adesione, riscossione coattiva, contenzioso, si rinvia agli articoli corrispondenti del "Titolo I IUC- disposizioni generali" del presente Regolamento.